



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LEPRI, ASTORRE, CHITI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, ICHINO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, SUSTA e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2016

Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia milioni di persone oggi vivono in una condizione di povertà materiale, che sta aumentando senza che vi sia una pari crescita di consapevolezza e di risposte da parte dell'opinione pubblica e delle pubbliche istituzioni. Solo di recente Parlamento e Governo hanno deciso di dedicare allo scopo dotazioni significative, pur se ancora insufficienti. Va riconosciuto che le condizioni di povertà sarebbero assai di più e più gravi senza la rete di protezione assicurata in Italia dalle famiglie, dal vicinato e dalle numerose forme di solidarietà organizzata.

Le cause del diffondersi delle povertà sono note, così come è noto il sottodimensionamento in Italia delle relative politiche pubbliche, se paragonate in valore assoluto o in percentuale a quelle delle maggiori nazioni europee. Ciò vale in particolare nel caso dei minori a carico che vivono in famiglie con una forte deprivazione economica.

Il presente disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di aiutare e sostenere le persone e le famiglie in condizione di grave povertà. A tal fine si prevede l'istituzione di nuove misure, la riorganizzazione di misure esistenti e il coordinamento con interventi attuati in particolare in materia di politiche attive del lavoro, edilizia residenziale pubblica, educazione, tutela della salute. Si prevede un modello da realizzare in modo uniforme e integrato su tutto il territorio nazionale pur con una forte articolazione territoriale, con crescenti risorse impegnate e con modalità innovative di intervento.

Al contempo ci si propone di semplificare notevolmente il quadro delle misure attualmente previste, con un drastico superamento di alcune norme e provvidenze che, negli

anni, si sono stratificate determinando complessità e, talvolta, iniquità.

La proposta prevede un approccio universalistico, con l'estensione graduale di alcune misure a tutte le persone in condizione di indigenza interessate ad intraprendere un percorso di emancipazione; un approccio promozionale offrendo, accanto a strumenti minimi di sostegno al reddito, anche sostegni per superare, ove possibile, la condizione assistita e sviluppare capacità individuali e reti relazionali; una graduazione degli interventi tesa a evitare di costruire «trappole della povertà», escludendo quindi provvidenze con importi tali da divenire comparabili con i redditi da lavoro e quindi disincentivanti la ricerca di occupazione.

Le risorse sono destinate a favorire la reintegrazione lavorativa laddove possibile; al tempo stesso si offre una risposta anche a quella fascia di popolazione che, per basso grado di scolarizzazione, lungo periodo di disoccupazione, obblighi di cura familiari, grave sottosviluppo territoriale, disabilità, invalidità, età avanzata o per altre ragioni, non potrà avere, se non eventualmente e in modo occasionale, impieghi retribuiti tali da raggiungere un reddito di sussistenza.

Il presente disegno di legge riconosce anzitutto una misura per tutti i minori a carico, in grado di contribuire, pur parzialmente, ai costi di mantenimento. A favore degli adulti abili al lavoro e disoccupati involontari di lungo periodo si prevede invece l'offerta di lavori minimi di comunità o, in subordine, un limitato contributo economico, ai quali può sommarsi la fruizione di generi alimentari, beni di prima necessità ed altre provvidenze attivabili in ambito locale grazie all'i-

niziativa delle famiglie e dei soggetti di terzo settore.

Gli importi in denaro e i benefici in natura previsti sono cumulabili e consentono una protezione minima. Le risorse stanziare sono significative e crescenti, si sommano a quelle già previste e permettono di raggiungere, al termine del triennio, una larga platea, pur focalizzata sulle condizioni di povertà assoluta.

Le misure trovano applicazione su base territoriale, attraverso la definizione di un modello organizzativo di presa in carico realizzato da un'*equipe* multidisciplinare, un progetto personalizzato e un contratto per l'autonomia, come descritto all'articolo 2.

Nel successivo articolo sono rivisti gli interventi per favorire il mantenimento dei figli a carico, che oggi si presentano frammentati generando disparità di trattamento non più giustificabili. La normativa in vigore non riconosce infatti le detrazioni fiscali a chi ha redditi bassi o nulli, mentre si concedono gli assegni familiari solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, escludendo i disoccupati e quasi tutte le altre forme di lavoro che oggi riguardano una porzione consistente e crescente degli occupati. Si aggiunga inoltre la questione dell'esiguità delle risorse riconosciute a chi ne beneficia: gli importi sono infatti di gran lunga inferiori a quelli mediamente riconosciuti in Europa. Per superare la situazione descritta si prevede il riconoscimento di un'unica misura generalizzata di beneficio per i minori a carico, sostitutiva di tutte le agevolazioni finora riconosciute.

L'articolo 4 punta a riordinare le misure di contrasto alla povertà alimentare e alla

carenza di beni di prima necessità, mentre il successivo articolo 5 intende riordinare le misure di sostegno economico agli adulti abili al lavoro attraverso la carta acquisti.

L'articolo 6 è finalizzato a riordinare e potenziare le misure per realizzare i lavori minimi di comunità, rivolti esclusivamente a favore di persone adulte abili al lavoro, disoccupate di lungo periodo e in condizione di grave povertà, finalizzati a favorire il mantenimento e lo sviluppo di capacità, competenze e relazioni. I lavori minimi di comunità non possono riguardare beni o servizi oggetto di affidamenti da parte di enti pubblici, oppure concorrenziali a beni o servizi normalmente acquistate dai cittadini. I progetti, presentati dagli enti di terzo settore e in subordine dagli enti locali, sono approvati e controllati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La partecipazione ai lavori minimi di comunità non configura l'instaurazione di rapporto di lavoro, né consente di avanzare alcuna richiesta di stabilizzazione. L'inserimento nei lavori minimi di comunità non è incompatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative o formative.

In conclusione, il presente disegno di legge, da completare con i decreti legislativi del Governo, definisce un insieme di misure, opportunamente finanziate, per contrastare efficacemente le condizioni di povertà assoluta, da integrarsi con gli altri comparti della protezione sociale, da realizzare con uniformità ma anche con personalizzazione e da concedere entro percorsi che favoriscano l'autonomia, o comunque l'attivazione, dei cittadini e delle famiglie che potranno beneficiarne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di contrastare la povertà, prevenendo i rischi di esclusione delle fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno, promuovendo la loro partecipazione al lavoro, assicurando interventi minimi di sostegno in denaro, generi alimentari e di prima necessità, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, più decreti legislativi, nelle materie di cui al comma 2.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con i principi dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla definizione del modello organizzativo di presa in carico attraverso l'*équipe* multidisciplinare, il progetto personalizzato e il contratto per l'autonomia;

b) alla revisione delle misure a sostegno dei figli a carico e di contrasto alla povertà minorile;

c) alla revisione delle misure di contrasto alla povertà alimentare e alla carenza di beni di prima necessità;

d) alla revisione delle misure di sostegno economico agli adulti abili al lavoro e della carta acquisti;

e) alla definizione delle misure per realizzare lavori minimi di comunità.

3. Le nuove misure e la revisione delle misure esistenti sono definite e realizzate prevedendo una stretta integrazione con interventi di protezione sociale attuati in particolare in materia di politiche attive del la-

voro, edilizia residenziale pubblica, educazione, tutela della salute; sono inoltre introdotte con criteri di gradualità, prevedendo al termine di ogni annualità un rapporto di verifica redatto a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'obiettivo di assicurare progressivamente la presa in carico degli aventi titolo, con la previsione dei corrispondenti benefici.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi alle Camere, corredati da relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso infruttuosamente il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

6. Per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono stanziati risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziati e disponibili per le medesime finalità a legislazione vigente, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Alla copertura dei relativi maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più dei decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nelle disposizioni di cui all'articolo 7, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Modello organizzativo di presa in carico)

1. Il decreto legislativo finalizzato alla definizione del modello organizzativo di presa in carico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di un'*equipe* multidisciplinare, a cui partecipino i centri per l'impiego, che possa integrare o coinvolgere enti di terzo settore, enti gestori dei servizi abitativi ed enti gestori dei servizi educativi;

b) predisposizione da parte dell'*equipe* multidisciplinare, insieme al soggetto beneficiario, di un progetto personalizzato finalizzato, sulla base della conformazione del suo nucleo familiare, alla fruizione di una o più misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6; al raccordo tra gli strumenti volti a sostenere il reddito e la capacità di consumo e quelli volti a favorire l'integrazione sociale

e il rafforzamento della rete sociale; all'individuazione e all'applicazione delle misure già attive a livello locale e complementari a quelle previste dalla presente legge; all'impegno del destinatario del progetto consistente, ove possibile, in attività a vantaggio della comunità locale, ovvero tese al potenziamento delle capacità personali, relazionali e sociali, ovvero alla presa in carico dei bisogni dei familiari;

c) previsione che il progetto personalizzato confluisca nel contratto per l'autonomia, stipulato tra l'*equipe* multidisciplinare e il soggetto beneficiario, disponendo che l'inosservanza, da parte del destinatario, degli impegni contenuti nel contratto per l'autonomia determini una serie di diffide e sanzioni, fino alla revoca degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6;

d) erogazione delle misure in regime di diritto soggettivo limitatamente all'articolo 3; le misure di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono invece condizionate al loro adempimento. In caso di grave inadempienza ai doveri di mantenimento dei figli, anche le misure di cui all'articolo 3 possono essere sospese o negate, su iniziativa e richiesta dell'*equipe* multidisciplinare;

e) definizione dei livelli di reddito e di patrimonio sulla base dei quali identificare le situazioni di grave povertà che danno titolo ad accedere alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Qualora dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6.

Art. 3.

(Riordino delle misure a sostegno dei figli a carico e di contrasto alla povertà minorile)

1. Il decreto legislativo finalizzato a riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di un'unica misura universalistica di contributo al mantenimento dei figli a carico, pari a 150 euro mensili per ogni figlio a carico fino ai diciotto anni;

b) applicazione della misura di cui alla lettera *a*) pari a 100 euro mensili per ogni figlio a carico dal compimento della maggiore età fino e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;

c) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) eliminazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dell'assegno familiare previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

e) eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) eliminazione o riduzione delle misure a vario titolo concesse per i neonati nei primi anni d'età;

h) individuazione delle misure complementari a favore dei minori a carico da

mantenere in vigore, solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;

i) applicazione del beneficio di cui alle lettere *a)* e *b)* fino a una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui, nel caso di nucleo familiare composto dai genitori e un figlio a carico; previsione che al di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino all'azzeramento quando il nucleo familiare, composto dai genitori e un figlio a carico, raggiunga la soglia di reddito ISEE pari a 70.000 euro annui. Ai predetti fini, si considera componente del nucleo familiare anche il convivente stabile che risulta coabitante, anche se con residenza anagrafica diversa;

l) innalzamento delle soglie di reddito ISEE di cui alla lettera *i)* di euro 5.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico;

m) aggiornamento annuale automatico al tasso di inflazione delle soglie di reddito ISEE di cui alla lettera *i)*;

n) riconoscimento ed erogazione del beneficio di cui alle lettere *a)* e *b)* in sede fiscale o in denaro, a cadenza annuale o periodica; previsione che agli incapienti il beneficio sia riconosciuto in denaro;

o) destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefici di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* a copertura degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, la misura è concessa a quanti, previa attestazione della condizione da parte dell'INPS o dell'*equipe* multidisciplinare prevista dall'articolo 2, attualmente non beneficiano, o beneficiano solo in parte, delle attuali misure di sostegno al mantenimento dei figli a carico. Il beneficio è erogato dall'INPS ed è concesso a integrazione e fino al raggiungimento degli importi definiti ai sensi del comma 1.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017,

di 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.

4. Qualora dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6.

Art. 4.

(Riordino delle misure di contrasto alla povertà alimentare e alla carenza di beni di prima necessità)

1. Il decreto legislativo finalizzato a riordinare e potenziare le misure di contrasto alla povertà alimentare e alla carenza di beni di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diffusione e rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà alimentare e alla carenza di beni di prima necessità, realizzati a favore di persone in condizione di grave povertà, in particolare attraverso la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari, vestiario, mobili, articoli destinati all'infanzia, farmaci e altri beni di prima necessità; la conduzione di esercizi commerciali o gruppi d'acquisto che mettano a disposizione generi di prima necessità a prezzo scontato o simbolico; la conduzione di mense collettive aperte a titolo gratuito o a prezzo simbolico;

b) integrazione dei fondi dell'Unione europea annualmente destinati all'acquisto di derrate alimentari da distribuire a favore di chi versa in condizioni di grave povertà;

c) previsione di iniziative per favorire la fruizione delle mense scolastiche da parte dei figli a carico appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di grave povertà;

d) destinazione delle risorse in relazione alla capacità di reperire autonomamente ulteriori risorse, in particolare sollecitando donazioni da parte dei cittadini, nonché alla capacità di integrare gli interventi di contrasto alla povertà alimentare e alla carenza di beni di prima necessità con i progetti di integrazione sociale.

2. Per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Qualora dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6.

Art. 5.

(Riordino delle misure di sostegno economico agli adulti abili al lavoro attraverso la carta acquisti)

1. Il decreto legislativo finalizzato a riordinare e potenziare le misure di sostegno economico agli adulti abili al lavoro attraverso la carta acquisti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento di quanto disposto all'articolo 81, commi 32 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) concessione del sostegno economico, attraverso la carta acquisti, esclusivamente a favore di persone adulte abili al lavoro, disoccupate di lungo periodo, senza alcun reddito, componenti di nuclei familiari in condizione di grave povertà, che non beneficiano di altri contributi pubblici in denaro;

la concessione del beneficio è prevista anche in presenza di un alloggio di proprietà e adibito ad abitazione principale, purché di valore ridotto; l'accertamento delle condizioni è a carico dell'*équipe* multidisciplinare prevista all'articolo 2;

c) non applicazione a favore dei figli a carico e delle persone che beneficiano di pensioni;

d) previsione di un importo pari a 100 euro mensili per persona componente il nucleo familiare e nelle condizioni previste alla lettera b);

e) previsione della possibilità di ottenere il sostegno economico solo qualora non sia attivabile un lavoro minimo di comunità o altra misura di sostegno economico relativa alle politiche attive del lavoro;

f) previsione della possibilità di integrare il sostegno economico con le misure previste all'articolo 4 e con interventi relativi a misure nazionali e locali di sostegno al pagamento degli affitti o delle utenze;

g) destinazione esclusiva per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità attraverso un paniere di beni previsto entro la carta acquisti;

h) previsione di utilizzare, nel caso d'incapienza del nucleo familiare, la carta acquisti anche per ottenere l'accredito dei contributi di cui all'articolo 3, impiegabili anche per l'acquisto agevolato di pasti presso le mense scolastiche o per altri interventi educativi a favore dei figli a carico.

2. Per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 700 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Qualora dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6.

Art. 6.

(Lavori minimi di comunità)

1. Il decreto legislativo finalizzato a riordinare e potenziare le misure per realizzare i lavori minimi di comunità, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), rivolti esclusivamente a favore di persone adulte abili al lavoro, disoccupate di lungo periodo, in condizione di grave povertà, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che i lavori minimi di comunità siano finalizzati a favorire il mantenimento e lo sviluppo di capacità, competenze e relazioni; ad assicurare un reddito, a mantenere un legame positivo con le comunità di appartenenza e a realizzare attività non presenti nel territorio di riferimento. I lavori minimi di comunità rientrano tra le iniziative di attivazione lavorativa, la partecipazione alle quali è necessaria, nei modi previsti nel progetto personalizzato, ai fini dell'erogazione degli strumenti di sostegno al reddito di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

b) realizzazione dei lavori minimi di comunità in settori di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Essi non possono riguardare produzioni di beni o servizi oggetto di affidamenti da parte di enti pubblici, ovvero concorrenziali con produzioni di beni o servizi normalmente acquistate dai cittadini. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) definisce e aggiorna con cadenza annuale il repertorio delle attività svolgibili;

c) possibilità per gli enti di terzo settore, tra cui le imprese sociali, che svolgono la loro attività da almeno tre anni, di presentare progetti di lavori minimi di comunità, singolarmente o congiuntamente, all'ANPAL o ai centri per l'impiego. In assenza di un

numero sufficiente, sui diversi territori, di progetti da parte degli enti di terzo settore, questi possono essere presentati anche dagli enti locali. Gli stessi enti locali possono sostenere i progetti indicando beni, servizi o utilità adeguati alla loro migliore realizzazione;

d) indicazione nei progetti dell'attività da svolgere, evidenziando i benefici per la comunità locale; delle modalità organizzative, specificando in particolare il numero di destinatari e il loro ruolo; della quantità e del ruolo di operatori retribuiti o volontari coinvolti; dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al progetto; dei tempi di realizzazione, comunque non superiori ai due anni; delle eventuali attività, anche non direttamente connesse al progetto, tese a favorire il mantenimento e la valorizzazione di capacità e competenze; delle modalità di verifica dell'impatto sociale delle attività proposte. I progetti sono attivati previa approvazione da parte dell'ANPAL o dai centri per l'impiego da essa delegati, in accordo con gli enti locali interessati. L'ANPAL, direttamente o attraverso i centri per l'impiego, verifica anche l'effettiva attuazione dei progetti, d'intesa con gli enti locali;

e) indicazione dei destinatari, in quanto componenti di nuclei familiari in condizione di grave povertà e che avanzano domanda d'iscrizione presso un portale telematico, raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I centri per l'impiego raccolgono informazioni sulle capacità e sulle attitudini del richiedente, sul suo percorso formativo e lavorativo;

f) definizione dei criteri d'accesso prevedendo, in caso di richieste di inserimento in attività di lavoro minimo di comunità superiori ai posti disponibili, la precedenza per i componenti di nuclei familiari in più grave condizione di povertà. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle domande ammissibili, sono definiti criteri di rotazione che consentano una, pur non continuativa, frui-

zione da parte di tutti i richiedenti e aventi titolo. Non è di norma consentito l'inserimento contemporaneo di più di un componente di uno stesso nucleo familiare in lavori minimi di comunità;

g) previsione di un impegno settimanale pari a venti ore e della corresponsione di una indennità pari a 400 euro mensili, erogata dall'INPS. Non sono previsti versamenti previdenziali, mentre è assicurata la copertura contro gli infortuni sul lavoro. La partecipazione ai lavori minimi di comunità non configura l'instaurazione di rapporto di lavoro, né consente di avanzare alcuna richiesta di stabilizzazione. L'inserimento nei lavori minimi di comunità non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative o formative ed è concesso qualora sia dimostrata l'insufficienza, per il nucleo familiare, del reddito ottenuto sul libero mercato o di altri redditi;

h) erogazione agli enti di terzo settore e agli enti pubblici che gestiscono i lavori minimi di comunità di un importo pari a euro 100 mensili per ciascun destinatario inserito, a indennizzo delle spese assicurative, organizzative, di materiali, fatte salve le ulteriori eventuali integrazioni disposte da enti locali o altri soggetti. Tali ulteriori integrazioni devono essere autorizzate dall'ANPAL o dal centro per l'impiego, se delegato;

i) previsione che i destinatari di ciascun progetto di lavoro minimo di comunità non possano essere superiori a venti. Il rapporto tra le persone inserite nei lavori minimi di comunità e i lavoratori retribuiti coinvolti in modo complementare nel progetto non può essere superiore a quello di uno a tre, elevato ad uno a dieci se in rapporto a volontari che operino in modo attivo e continuativo;

l) definizione delle modalità di coordinamento tra i lavori minimi di comunità e i meccanismi di condizionalità e dei progetti personalizzati connessi all'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'im-

piego (NASPI), all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in particolare prevedendo i casi in cui i lavori minimi di comunità possono rappresentare il modo per assolvere alla dichiarazione di disponibilità rilasciata dal beneficiario delle erogazioni.

2. Per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Qualora dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri rispetto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017, in 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e in 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto ad euro 550 milioni per l'anno 2017, ad euro 750 milioni per l'anno 2018 e ad euro 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante l'applicazione di un prelievo pari al 3 per cento nell'anno 2017, del 4 per cento nell'anno 2018 e del 6 per cento a decorrere dall'anno 2019, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete; il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) quanto ad euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2;

e) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2017, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3;

f) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'ali-

quota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione».

3. A decorrere dall'anno 2017, le pensioni sociali e gli assegni sociali e le pensioni integrate al minimo sono soggette a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato ai fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del pre-

sente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

